

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto che:

- con deliberazione del consiglio comunale n. 91 dell'8 novembre 1999 è stata deliberata la trasformazione del consorzio ATAP costituito ai sensi dell'art. 25 della legge n. 142/1990 in società per azioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 51 della Legge 15 maggio 1997, n. 127;
- con la sopra indicata deliberazione è stato approvato, altresì, lo statuto sociale;
- con successive deliberazioni consiliari, da ultimo con atto n. 92 del 21 novembre 2005, è stato modificato lo statuto sociale;
- con deliberazione consiliare n. 40 del 22 giugno 2009, regolarmente esecutiva, è stata autorizzato il mantenimento delle partecipazioni detenute dal Comune di Pordenone in diverse società, tra cui "ATAP s.p.a.", sussistendo per esse i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della legge n. 244/2007;
- in conformità a quanto prescritto dall'art. 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (legge di stabilità 2015) l'Amministrazione ha deliberato, con provvedimento consiliare n. 4 del 30 marzo 2015 e per le motivazioni in essa riportate, il mantenimento della propria partecipazione nella società almeno fino alla conclusione della procedura ad evidenza pubblica di affidamento decennale del servizio del TPL su gomma e marittimo;
- il Comune di Pordenone detiene il 31,8551% delle azioni societarie che al netto delle azioni proprie detenute da Atap spa corrisponde al 33,61%;
- con deliberazione consiliare n.18 del 4.4.2016, esecutiva, sono state approvate alcune modifiche allo statuto della società Atap spa fra le quali all'articolo 5 "la soppressione dell'obbligo della quota minima di partecipazione al capitale sociale degli enti pubblici territoriali della provincia di Pordenone";

Atteso che tale modificazioni statutarie consentono la riduzione della partecipazione pubblica al di sotto del 50% e di fatto rendono attuabile la cessione delle azioni da parte degli enti pubblici soci.

Tenuto presente, che nel frattempo si è conclusa la procedura avviata dalla Amministrazione Regionale, mediante gara europea per l'affidamento dei servizi automobilistici di trasporto pubblico di persone urbani ed extraurbani e dei servizi marittimi di competenza della Regione Friuli Venezia-Giulia ai sensi della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23, nella quale la Tpl fvg scarl di cui fa parte anche Atap spa è risultata aggiudicataria definitiva. Aggiudicazione definitiva sulla quale peraltro pende ricorso al TAR del Friuli Venezia Giulia da parte di uno dei concorrenti.

Richiamato il Decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" il quale definisce all'articolo 4 "*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*" il quadro delle regole in materia di partecipazione a società da parte di enti pubblici. Tale articolo al comma 1 prevede: "Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società."

Il successivo comma 2 individua le fattispecie di partecipazione e di mantenimento di partecipazione legittime: 2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Rilevato che le tipologie di società alle quali gli enti locali possono partecipare e mantenere le partecipazioni sono quelle strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero per finalità di stretta competenza dell'ente locale.

Preso atto che lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 nel testo inviato al consiglio dei ministri in data 9 giugno 2017 ed in attesa di pubblicazione non modifica in modo significativo l'articolo 4 succitato e l'impianto del decreto 175/2016.

Atteso che in materia di trasporto pubblico locale, per quanto servizio rilevante sul territorio, l'articolo 12 della LR 23/2007 in materia di trasporto pubblico locale ha riservato ai comuni funzioni marginali di tipo consultivo, propositivo di servizi aggiuntivi e di realizzazione di infrastrutture. Mentre la funzione gestionale del TPL è attribuita alla amministrazione regionale che come noto ha deciso di assegnare la gestione mediante procedura di gara.

Verificato che la LR 26/2014 e successive modificazioni ha trasferito anche le residue competenze in materia di trasporto pubblico Locale dell'ente Provincia all'amministrazione regionale.

Tenuto presente che la regolazione e controllo sul servizio compete alla Regione Friuli Venezia Giulia.

Rilevato che in seguito alla aggiudicazione del nuovo contratto del servizio di TPL emerge che sono previsti maggiori km richiesti in sede di gara e ulteriori km offerti quale miglioria in sede di offerta e quindi maggiori costi, nonché minori ricavi in forza del ribasso d'asta offerto, più stringenti penalità in caso di ridotta erogazione dei servizi di Tpl (ritardi etcc) e pertanto maggiori e migliori servizi al territorio ma minori utili per la società in futuro.

Vista la perizia di stima della società ATAP spa redatta dal dott. Marco Della Puppa, asseverata avanti il notaio Francesco Candido Baravelli di Treviso in data 17 gennaio 2017 come commissionata dalla stessa società su istanza della maggioranza dei soci pubblici.

Atteso che valore stimato della società, valutato con il metodo misto “patrimoniale-reddituale”, prendendo in considerazione sia la società Atap spa quanto il valore delle singole partecipazioni dalla stessa detenute è stato stimato al 17 gennaio 2017 in euro 93.700.000,00 pari ad euro 541,72 per azione, da cui va dedotta la successiva distribuzione di riserve ai soci. disposta dell’assemblea di Atap Spa in data 21 febbraio 2017.

Considerato che in seguito alla distribuzione di riserve per un importo complessivo di euro 5.016.072,00 avvenuta con deliberazione della assemblea dei soci del 21 febbraio 2017 il valore della società deve essere rideterminato in euro 88.683.928,00 per un valore unitario delle azioni di euro 512,7187 come da allegato prospetto sub b).

Accertato che il mantenimento della partecipazione in Atap Spa non è giustificato dalla produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del comune e pertanto in attuazione al decreto legislativo 175/2016 si deve procedere alla dismissione e conseguente valorizzazione delle azioni detenute dal Comune in Atap spa.

Dato atto che in recenti contatti ed incontri con i soci pubblici di Atap Spa è emersa la opportunità ed esigenza da parte di diversi comuni di procedere mediante una unica procedura di vendita delle azioni, attribuendo al comune di Pordenone il ruolo di capofila.

Visto l’allegato schema di convenzione avente per oggetto: “convenzione fra diversi enti pubblici soci di Atap Spa per la disciplina della gara finalizzata alla vendita delle quote azionarie possedute” con il quale si definiscono le modalità di cessione delle azioni Atap Spa e i rapporti fra gli enti pubblici.

Dato atto che la proposta di deliberazione è stata illustrata ed esaminata dalla 1° commissione consiliare competente in materia di società partecipate.

Visto il parere di regolarità tecnica rilasciato dal dirigente dell’u.o. Società partecipate.

Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dalla Dirigente del Settore Finanze e contabilità

Visto il decreto legislativo 267/2000.

Con voti

#### DELIBERA

1. alienare, per le motivazioni espresse in premessa, le azioni di Atap spa in possesso del comune.
2. approvare lo schema di convenzione allegato sub a) al presente provvedimento per la gestione associata fra gli enti pubblici azionisti di Atap spa accettando di svolgere tutte le funzioni relative alla disciplina ed allo svolgimento della procedura di gara per la vendita

della quota azionaria ordinaria posseduta dai comuni aderenti alla convenzione stessa, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione.

3. Prendere atto della perizia di stima della società Atap Spa redatta dal dott. Marco Della Puppa asseverata avanti il notaio Francesco Candido Baravelli di Treviso in data 17 gennaio 2017 depositata in copia agli atti da cui emerge un valore stimato al 17 gennaio 2017 di euro 93.700.000,00 pari ad euro 541,72 per azione, da cui va dedotta la successiva distribuzione di riserve ai soci disposta dell'assemblea di Atap Spa in data 21 febbraio 2017.
4. Dato atto che in seguito alla distribuzione di riserve per un importo complessivo di euro 5.016.072,00 avvenuta con deliberazione della assemblea dei soci del 21 febbraio 2017 il valore della società deve essere rideterminato in euro 88.683.928,00 per un valore unitario delle azioni di euro 512,7187 come da allegato prospetto sub b).
5. Dare mandato al Sindaco, Giunta e Dirigenti di dare attuazione al presente provvedimento, anche prevedendo modalità di introito pluriennali, dei proventi derivanti dalla cessione delle azioni in diverse annualità coerenti con le programmazioni di bilancio.

Con separata votazione dichiarare il provvedimento immediatamente eseguibile.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PEROSA PRIMO

CODICE FISCALE: PRSPRM57D04C714C

DATA FIRMA: 19/06/2017 17:07:53

IMPRONTA: 4C98D6B84EF0BD974F3B2B870635E361300F738DA51608B8CD6433E91961B3  
300F738DA51608B8CD6433E91961B3BB7E30AD6621E45A601450D84B0944B0  
BB7E30AD6621E45A601450D84B0944B03D1D8BFCE6D272D7B12F5335E66695C5  
3D1D8BFCE6D272D7B12F5335E66695C5CF6C4CA771845EFFE8F8A398F5EBC2F6

NOME: SABRINA PAOLATTO

CODICE FISCALE: PLTSRN71C57I403G

DATA FIRMA: 19/06/2017 17:56:37

IMPRONTA: 3BCA53CFCEBC417A68C887D3FC8F52E360A5CC4164EFB955FE8F991E9EABAA5E  
60A5CC4164EFB955FE8F991E9EABAA5E722A7F6F15E33BB8EDDBBD2808B47334  
722A7F6F15E33BB8EDDBBD2808B47334712C9B9B74E1C99BE65A238FC1683D25  
712C9B9B74E1C99BE65A238FC1683D25779421115FF5AFC85284EA7281A17FD0